



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**92/2012**

**NOVEMBRE/1/2012 (\*)**

*2 Novembre 2012*

**LO SCORSO 13 SETTEMBRE 2012  
SONO ENTRATI IN VIGORE I TRE  
DECRETI DEL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,  
PUBBLICATI NELLA GAZZETTA  
UFFICIALE DEL 29 AGOSTO 2012, E  
CHE REGOLAMENTANO  
L'ISTITUZIONE DEL NUOVO  
REGISTRO DEI REVISORI.  
CAMBIANO I REQUISITI, LE  
MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE IN  
TALE REGISTRO E LE REGOLE PER  
LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO**

# **TRIENNALE NECESSARIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE.**

Come noto, il **d.lgs. n. 39/2010**, contenente disposizioni in materia di revisione legale, **ha previsto l'istituzione di un unico Registro per tutti i revisori, siano essi persone fisiche o società di revisione**, disponendo il passaggio della gestione del registro dal CNDCEC (sotto il controllo del Ministero della Giustizia) al Ministero delle Finanze.

Orbene, **dal 13/09/2012 sono entrati in vigore i 3 regolamenti attuativi del citato d.lgs. n. 39/2010** volti a disciplinare:

- **le modalità di iscrizione e cancellazione nel "nuovo" Registro dei revisori legali** (DM 20.6.2012, n. 144);
- **i requisiti per l'iscrizione ed il contenuto dello stesso** (DM 20.6.2012, n. 145);
- **l'istituzione e la gestione del Registro del tirocinio** (DM 25.6.2012, n. 146).

In ordine all'istituzione del nuovo Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito che - oltre all'integrazione delle informazioni contenute nel vecchio registro - nessun obbligo di nuova iscrizione sarà imposto ai revisori iscritti nell'attuale registro, che transiteranno nel nuovo automaticamente e senza oneri.

**Ecco in sintesi le disposizioni dettate dai decreti legislativi in vigore dal 13 settembre 2012.**

## MODALITÀ DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE NEL "NUOVO" REGISTRO DEI REVISORI LEGALI – DM 20.6.2012, n. 144.

Il decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012 individua:

- ***il contenuto della domanda di iscrizione, rispettivamente, delle persone fisiche e delle società;***
- ***le modalità di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro di persone fisiche e società*** (redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del MEF ed inviata anche per via telematica o digitale);
- ***l'istruttoria della domanda di iscrizione al Registro*** (versamento del contributo per l'iscrizione; esame delle domande e iscrizione)

### CONTENUTO DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE

Le **persone fisiche** devono indicare i seguenti dati nella domanda di iscrizione:

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, il domicilio fiscale se diverso, nonché l'indirizzo presso il quale il revisore svolge la propria attività;
- il codice fiscale e l'eventuale numero di partita Iva;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- il titolo di studio conseguito;
- la dimostrazione di aver svolto il tirocinio previsto dall'art. 3, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39 e di aver superato l'esame di cui all'art. 4, stesso D.Lgs.;
- l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico dipendente;
- il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale è socio o amministratore;
- ogni altra eventuale iscrizione in Albi o Registri di revisori legali o di

revisori dei conti in altri Stati Ue o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli Albi o Registri;

- il possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob;
- l'indirizzo presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al Registro ed il recapito telefonico;
- l'eventuale rete di appartenenza, così come definita nell'art. 1, co. 1, lett. l), D.Lgs. 27.1.2010, n. 39;
- la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.

Le **società** devono fornire gli elementi di cui all'art. 4 e precisamente:

- la denominazione o la ragione sociale;
- l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia;
- i riferimenti necessari per contattare la società, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'eventuale sito Internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la società;
- il numero di partita Iva e/o il codice fiscale della società;
- il nome, il cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale presso la società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli artt. 24 co. 1, lett. b) e d) e 26, co. 1, lett. c) e d), D.Lgs. 27.1.2010, n. 39;
- il nome, il cognome e il domicilio in Italia dei componenti del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di gestione diversi da quelli di cui sopra, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in Albi o Registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati Ue o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli Albi o Registri;
- il nome, il cognome e il domicilio dei soci diversi da quelli di cui sopra, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in Albi o Registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati Ue o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli Albi o Registri;
- ogni altra eventuale iscrizione della società in Albi o Registri di revisione

legale o di revisione dei conti in altri Stati Ue o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli Albi o Registri;

- la sussistenza di ciascuna delle condizioni previste nell'art. 2, co. 4, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39;
- la denominazione della eventuale rete a cui la società appartiene, così come definita nell'art. 1, co. 1, lett. l), D.Lgs. 27.1.2010, n. 39, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito Internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni;
- di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per individuare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.

## **ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE**

Ricevuta la domanda d'iscrizione il Ministero procede ad acquisire **i dati di cui al casellario giudiziario, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione dell'istante, se persona fisica, o degli amministratori o dei componenti del Consiglio di gestione, se società di revisione.**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze **ha tempo 120 giorni per effettuare la verifica dei requisiti sopra indicati** e, terminata l'istruttoria, provvedere ad iscrivere nel Registro il revisore ovvero a sospendere la pratica e richiedere eventuali ulteriori integrazioni.

Si prevede, altresì, all'art. 7 del D.M. in esame, che **la domanda di iscrizione sia corredata dal versamento di un contributo fisso** il cui ammontare dovrà essere determinato con separato D.M..

Come sopra detto gli Uffici del Ministero entro i 120 giorni dalla presentazione della domanda provvedono ad istruire la pratica e, nel caso vengano

ravvisate carenze nella documentazione prodotta, assegnano all'istante un termine non superiore a 30 giorni per provvedere a sanare i vizi della domanda. Nel caso in cui entro il termine sopra ricordato l'istante non provveda ad integrare la domanda, il Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'iscrizione.

***Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale: dalla data di pubblicazione decorre l'efficacia dell'iscrizione.***

### **CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI REVISORI**

***La cancellazione dal registro dei revisori viene disposta dal Ministero dell'Economia con proprio decreto, nei seguenti casi:***

- a) **su richiesta dell'interessato**, previa dimostrazione che non siano in corso, alla data di presentazione dell'istanza, incarichi di revisione legale; la cancellazione del revisore non può comunque essere disposta se è in corso nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio;
- b) **quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l'iscrizione** al Registro dei revisori legali, ovvero **quando l'interessato abbia ottenuto la predetta iscrizione attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci.**

***La cancellazione dal registro dei revisori è disposta d'ufficio*** nei casi di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della società di revisione.

***Il MEF dà notizia alla CONSOB dell'avvenuta cancellazione dal Registro dei revisori e delle società di revisione legale abilitati o iscritti presso altri Stati appartenenti alla UE.***

## **REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO E CONTENUTO DELLO STESSO - DM 20.6.2012, n. 145**

Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le **persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti:**

***a) requisiti di onorabilità;***

***b) laurea almeno triennale (tra le tipologie di laurea individuate dall'art. 2 del decreto n. 145/2012);***

***c) tirocinio triennale (come disciplinato dal decreto n. 146/2012);***

***d) superamento dell'esame di idoneità professionale.***

Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri UE o in un Paese terzo.

**Per quanto riguarda, invece, le società di revisione,** l'iscrizione al Registro dei revisori legali è subordinato alle seguenti condizioni:

**a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità** (art. 5 del decreto);

**b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione,** è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri UE, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l'esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri UE;

**c) nelle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice,** la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri UE;

- d) nelle **società per azioni** ed **in accomandita per azioni**, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata;
- e) nelle **società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata**, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri UE;
- f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro.

### **REGISTRO DEL TIROCINIO - DM 25.6.2012, n. 146**

Il D.M. n. 146/2012 disciplina l'istituzione e la gestione del registro del tirocinio e le modalità di svolgimento.

***L'iscrizione nel Registro del tirocinio (istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze) può essere richiesta da coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e del titolo di studio previsti dal D.Lgs. n. 39/2010.***

Nel Registro sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

- ***il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;***
- ***il recapito indicato per l'invio delle comunicazioni concernenti il tirocinio;***
- ***la data di inizio del tirocinio;***
- ***il revisore legale o la società di revisione legale presso cui si svolge il tirocinio;***
- ***i trasferimenti, le sospensioni ed ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.***

***La domanda di iscrizione nel Registro del tirocinio deve essere redatta secondo il modello pubblicato sul sito del MEF ed inviata anche per via telematica o digitale.***

#### **Contenuto della domanda**

Il richiedente dichiara:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale;
- b) la residenza e, se all'estero, il domicilio in Italia;
- c) l'attività esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione o ente di appartenenza;
- d) il possesso dei requisiti di onorabilità;
- e) titolo di studio posseduto;
- f) il recapito, anche elettronico, presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
- g) l'indicazione del nome e del numero d'iscrizione nel Registro del soggetto presso il quale si svolge il tirocinio;
- h) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione.

#### **Documentazione allegata**

- a) dichiarazione di assenso e della capacità di assicurare la formazione pratica, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del soggetto presso il quale si intende svolgere tirocinio;
- b) copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del revisore legale o di un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione;
- c) copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del richiedente.

### **SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL'ISCRIZIONE AL "NUOVO" REGISTRO**

Come previsto dall'art. 17 del citato DM n. 145/2012, **hanno diritto all'iscrizione** nel "nuovo" Registro dei revisori legali le **persone fisiche e le società che al 13.9.2012 sono già iscritti**, rispettivamente:

- ***nel Registro dei revisori contabili ex art. 1, D.Lgs. n. 88/92;***
- ***nell'Albo speciale delle società di revisione ex art. 161, D.Lgs. n. 58/98.***

***L'iscrizione è invece effettuata su richiesta dell'interessato qualora lo stesso:***

- ***anteriormente al 13.9.2012 abbia acquisito il diritto di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al citato D.Lgs. n. 88/92. In tal caso la relativa istanza va presentata entro il 13.9.2013 (1 anno dall'entrata in vigore del DM n. 145/2012);***
- ***al 13.9.2012 abbia presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/92, ed abbia, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, superato l'esame stesso.***

Ai fini della **prima formazione del registro dei revisori legali**, i soggetti di cui sopra devono comunicare al MEF le informazioni necessarie ad una corretta gestione del registro, ed in particolare:

- a) ***le informazioni inerenti il contenuto informativo del registro;***
- b) ***le informazioni strumentali alla tenuta del Registro ad esempio recapito telefonico (per le persone fisiche) e PEC;***
- c) ***l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale né collaborazioni ad un'attività di revisione legale presso una società di revisione, nella sezione dei revisori inattivi.***



La **mancata comunicazione** delle informazioni comporta l'applicazione delle **sanzioni** ex art. 24, D.Lgs. n. 39/2010, che, a seconda della gravità, consistono:

- ***in una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 150.000;***

- ***nella sospensione dal Registro per un periodo non superiore a 5 anni;***
- ***nella revoca di uno o più incarichi di revisione legale;***
- ***nel divieto di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a 3 anni;***
- ***nella cancellazione dal Registro.***

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**